

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15515 Anno 2026

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 21/05/2026

SENTENZA

sul ricorso 17886-2020 proposti da:

**** ****, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA PINA BENEDETTI

- ricorrente -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 512/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata in data 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;

udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. FULVIO TRONCONE;

udita l'avv. MARIA PINA BENEDETTI, per parte ricorrente

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 1168 e 1171 c.c. **** esponeva di essere proprietaria e posseditrice di un appartamento sito al piano quinto dello stabile denominato "condominio ****" e lamentava che **** ****, proprietaria di altro appartamento al sesto piano attico aveva trasformato in terrazza parte del tetto dell'edificio a confine con la sua proprietà esclusiva. Chiedeva quindi che il Tribunale ordinasse la sospensione dei lavori, ancora in corso, e la reintegrazione nel possesso del tetto.

Nella contumacia della **** ****, il Tribunale accoglieva la domanda di reintegra con ordinanza del 10.9.2008. Con successiva ordinanza del 5.12.2008 il medesimo ufficio giudiziario rigettava il reclamo interposto, avverso detto provvedimento, dalla odierna ricorrente. Veniva quindi introdotto il giudizio di merito, che si concludeva con sentenza n. 81/2013, con la quale la domanda di reintegra della **** veniva accolta, con condanna della **** **** al ripristino e alle spese di lite.

Con la sentenza impugnata, n. 512/2019, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava il gravame proposto dalla **** **** avverso la decisione di prime cure.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che i lavori fossero stati ultimati il 31.3.2008 e che pertanto la domanda della originaria ricorrente fosse tempestiva; che le opere realizzate dalla **** **** potessero essere rimosse, con reintegrazione della **** nel possesso del tetto, senza distruggere la copertura; che la **** ****, proprietaria dell'appartamento all'ultimo piano dell'edificio, avesse modificato il tetto di copertura realizzando, al posto di parte di esso, una terrazza di copertura a suo uso esclusivo; che inoltre l'odierna ricorrente non avesse fornito adeguata prova del fatto che i locali posti immediatamente sotto la copertura dello stabile, interessati dai lavori contestati dalla ****, fossero di sua proprietà esclusiva.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia **** ****, affidandosi a dieci motivi. ****, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'udienza pubblica del 19.3.2026, in prossimità della quale il P.G. ha depositato requisitoria scritta e la parte ricorrente ha depositato memoria.

A seguito di istanza del difensore della parte ricorrente del 18.3.2026, con la quale è stato chiesto il differimento della data di udienza per impedimento dovuto a problemi di salute, il ricorso è stato rinviato alla pubblica udienza del 14.5.2026, alla quale sono comparsi il P.G., nella persona del sostituto dott. ****, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e l'avv. Maria Pina Benedetti, per la ricorrente, che ha invocato invece l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il gravame dell'odierna ricorrente, ritenendo assorbente, in funzione della cd. *ragione più liquida*, l'accertamento circa l'assenza della proprietà esclusiva delle soffitte oggetto della trasformazione in sopraelevazione realizzata dalla medesima ricorrente. In tal modo, la Corte distrettuale avrebbe accolto la domanda della ****, che

aveva lamentato uno spoglio del bene comune (il tetto dello stabile in condominio), senza accertarne il presupposto, ossia la sussistenza dello spoglio.

Con il secondo motivo, invece, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 e 276 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte abruzzese avrebbe ommesso di esaminare la questione fondamentale oggetto del giudizio, rappresentata dalla verifica della sussistenza, in concreto, dello spoglio di un bene comune lamentato dalla ricorrente in prime cure.

Con il terzo motivo, invece, si censura la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 1102 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ommesso di considerare che le trasformazioni del bene comune sono consentite, se non contrastanti con la sua destinazione e la facoltà di godimento dello stesso da parte degli altri comproprietari. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto affrontare l'argomento, oggetto del secondo e terzo motivo di appello, verificando se, in concreto, le opere da lei realizzate rientrassero, o meno, nel novero di quelle consentite dall'art. 1102 c.c.

Con il quarto motivo, ancora, la **** contesta la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., perché la Corte aquilana avrebbe accolto la domanda della **** in difetto della prova dello spoglio.

Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate, anche se si rende necessario correggere la motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 384 ultimo comma cpc.

La causa ha origine da una domanda di tutela del possesso delle parti comuni del fabbricato (nella specie, la copertura), proposta da uno dei partecipanti al condominio in conseguenza della modifica di dette porzioni operata dal proprietario dell'ultimo piano.

La Corte di Appello ha affermato che *“Secondo l'appellante ... sono stati realizzati due terrazzini, debitamente coperti, in perfetta corrispondenza della proprietà della ****, ossia delle soffitte di proprietà della stessa che sono state solo sopraelevate, come documentato dalla pratica di permesso edilizio presentata al Comune di Vasto e allegata al fascicolo del reclamo di parte appellante come documento 5”* (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). L'appellata, da parte sua, *“In fatto ... contesta che l'appellante **** sia proprietaria di due soffitte adiacenti il proprio immobile e in corrispondenza delle quali venivano realizzati i due terrazzini”* (cfr. sempre pag. 6 della sentenza). Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto dirimente accertare, prima di tutto, se l'odierna ricorrente fosse effettivamente proprietaria delle due soffitte sopraelevate, poiché in tal caso essa avrebbe potuto opporre alla domanda di reintegrazione proposta dalla **** l'eccezione *“feci sed iure feci”* avendo legittimamente esercitato la facoltà prevista dall'art. 1127 c.c. (cfr. pag. 7 della sentenza). All'esito della valutazione del titolo prodotto dalla ****, rappresentato dal

rogito di compravendita, e tenendo conto anche del contenuto del preliminare di compravendita che lo aveva preceduto e dell'accatastamento delle soffitte operato dalla società venditrice, tuttavia, il giudice del gravame ha ritenuto non conseguita la prova della proprietà esclusiva delle soffitte di cui anzidetto, poiché *“... nel corpo dell'atto –in cui sono espressamente descritte le pertinenze come il ripostiglio e il posto auto– manca qualsiasi descrizione delle soffitte né in alcun modo soccorre la planimetria allegata sub A all'atto notarile perché la copia in bianco e nero non permette di identificare quale sia l'area evidenziata in rosso che, secondo l'atto notarile, è oggetto del trasferimento”* (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). A fronte della ravvisata incertezza derivante dagli atti, il giudice di appello ha esaminato anche la situazione concreta, richiamando il principio secondo cui il sottotetto dell'edificio costituisce pertinenza dell'appartamento all'ultimo piano –nella specie, quello della **** ***_ *“... quando assolve alla funzione esclusiva di isolarlo e proteggerlo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, formando una camera d'aria a sua difesa ...”* (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), ma ha escluso che nella specie le due soffitte potessero assolvere soltanto a detto scopo di isolamento, poiché la stessa parte appellante –odierna ricorrente– aveva evidenziato, in secondo grado, che *“... è lo stesso CTU a certificare la natura utilizzabile del sottotetto ...”* (cfr. pag. 10 della sentenza). Su tali basi, la Corte del gravame ha escluso la configurabilità, in capo alla **** **, della proprietà delle soffitte sopraelevate, e dunque l'operatività, in suo favore, della norma di cui all'art. 1127 c.c.

Tutte le richiamate considerazioni, in realtà, non sono attinenti all'oggetto del giudizio, poiché esse investono il profilo petitorio, mentre nella fattispecie si discute di tutela del possesso.

In tal senso va corretta la motivazione.

Tuttavia, quanto alla verifica della sussistenza dello spoglio lamentato dalla ****, il giudice di appello ha affermato anche che *“E' pacifico tra le parti che sul tetto dell'edificio, di proprietà condominiale, la signora **** abbia realizzato una terrazza ad uso proprio esclusivo ...”* (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). La trasformazione operata dalla odierna ricorrente, per asservire una parte comune –il tetto dello stabile– all'uso esclusivo da parte di uno solo dei condomini è stata oggetto di accertamento da parte del Tribunale, come indica la decisione impugnata: *“Secondo il giudice di primo grado (e secondo l'appellata ****) l'appellante **** avrebbe illegittimamente proceduto alla trasformazione del bene condominiale, assoggettandolo al proprio uso esclusivo, mediante la realizzazione dei due terrazzini”* (cfr. pag. 6 della sentenza di appello).

Come recentemente ribadito da questa Corte, *“Secondo consolidato orientamento di questa Corte, le parti comuni di un edificio condominiale [tra le quali rientra certamente la copertura dello stabile, espressamente inclusa nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c.] formano*

oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato il proprietario – trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario. Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune, impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione; in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e l'eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino non sia in contrasto, agli effetti dell'art. 1102 c.c., con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali (Cass. Sez. 2, 07/01/1983, n. 129; Cass. Sez. 2, 24/01/1985, n. 312; Cass. Sez. 2, 05/08/2005, n. 16496; Cass. Sez. 6 - 2, 05/04/2011, n. 7748; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154). Va pertanto riaffermato il principio secondo cui nel condominio degli edifici il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia causato agli altri partecipanti alla comunione la privazione o la turbativa del loro compossesso, e non anche quando il medesimo condomino, nell'esercizio delle facoltà ricomprese nel proprio diritto di comproprietà, abbia immutato lo stato della cosa comune ma senza privare o turbare il compossesso degli altri condomini. Il godimento del tetto comune di un edificio condominiale da parte di un singolo condomino può quindi essere denunciato in sede possessoria se lo stesso sia stato oggetto di modificazioni eseguite da altro partecipante tali da comportare una privazione o una turbativa del compossesso. Il regime del compossesso dei beni condominiali non tollera, invero, che un partecipante proceda di propria iniziativa a smantellare ed a sostituire integralmente una parte comune, limitandosi l'art. 1134 c.c., applicabile anche in situazioni di condominio composto di due sole persone (Cass. Sez. Unite 31/01/2006, n. 2046), a regolare la disciplina del rimborso

delle spese urgenti sostenute da chi abbia assunto la gestione di iniziativa individuale senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea. Si ha quindi comunque spoglio nel compossesso ove un condomino, senza il consenso degli altri compossessori, trasformi o alteri lo stato di fatto di una parte comune, sostituendo l'oggetto del compossesso qual era in origine con altro e restringendo il godimento spettante pro-indiviso a ciascuno, realizzando, dunque, un'innovazione tale da pregiudicare il rapporto materiale con la res (Cass. Sez. 2, 22/07/1968, n. 2630; Cass. Sez. 2, 18/07/1984, n. 4198).” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 01/02/2023, non massimata, pagg. 9 e ss.).

Devono quindi ravvisarsi gli estremi dello spoglio nel compossesso allorché un condomino proceda di sua iniziativa, senza il consenso degli altri compossessori, alla demolizione, totale o parziale, del tetto di copertura dell'edificio, sostituendolo e trasformandone una parte in terrazza di proprio uso esclusivo, sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri condomini (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2971 del 01/02/2023, sopra citata; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5753 del 12/03/2007, Rv. 598216; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14950 del 05/06/2008, Rv. 603503; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14107 del 03/08/2012, Rv. 623614; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 29/01/2021, Rv. 660434).

Il principio è stato affermato anche in relazione alla trasformazione del lastrico di copertura, per il quale si è ribadito che *“Nel condominio degli edifici, il godimento delle cose comuni da parte dei singoli condomini assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato, senza il consenso ed in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore pro indiviso sulla cosa medesima. Pertanto, con riguardo al lastrico solare, cui è connaturata la funzione di copertura delle parti sottostanti dell'edificio condominiale, commette spoglio il condominio che ne immuti lo stato di fatto o ne alteri la destinazione, con l'effetto di escludere o ridurre apprezzabilmente, anche soltanto sul piano delle possibilità o modalità di esercizio (accessibilità, ispezionabilità del manufatto), le precedenti facoltà di utilizzazione e godimento del lastrico stesso –riguardato in questa specifica funzione– degli altri condomini, restando irrilevante, in tale ipotesi, che l'eventuale fine della immutazione sia quella di consentire o rendere più agevole allo spoliator l'utilizzazione del lastrico solare come piano di calpestio, non astrattamente incompatibile con la sua funzione di copertura”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 11/03/1993, Rv. 481356; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10406 del 30/07/2001, Rv. 548627).

In definitiva, quindi, i primi quattro motivi del ricorso vanno rigettati, sia pure con motivazione diversa da quella adottata dalla Corte distrettuale, poiché nella specie si configura certamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, uno spoglio della cosa

comune. La decisione può dunque essere assunta, come si è anticipato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, posto che la sussistenza dello spoglio emerge, come detto, *ex actis*.

Non ha rilevanza, *a contrario*, il precedente richiamato nella memoria della parte ricorrente, secondo cui *“Costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l'entità materiale del bene, operandone la trasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari. Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c., che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali (Cass. 14107/2012; Cass. 2126/2021)”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 917 del 10/01/2024, Rv. 669968, in motivazione, pagg. 8 e s.). Tale precedente, infatti, si riferisce ad una controversia di natura petitoria, e non possessoria, come è quella oggetto del presente giudizio.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità, in capo alla **** ***, della proprietà esclusiva delle due soffitte oggetto della trasformazione di cui è causa.

La censura è inammissibile.

La doglianza pone una questione di carattere petitorio (titolarità delle soffitte) la quale, anche se fosse ritenuta fondata, non varrebbe ad escludere lo spoglio denunziato dalla originaria ricorrente in prime cure (illegittima trasformazione di un bene comune, cioè del tetto condominiale in terrazzo esclusivo: cfr. Cass. n. 2971/2023 cit.). Peraltro, neppure si configura alcun vizio della motivazione, poiché essa non è viziata da apparenza, né da irriducibile contrasto logico, è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, sullo specifico vizio di motivazione apparente, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).

Con il sesto motivo, viene denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe trascurato di considerare il contenuto integrale dell'atto pubblico del 28.12.2006 a rogito del notar ****, con il quale la **** aveva acquistato il cespite di sua proprietà con le relative pertinenze.

La censura è inammissibile, poiché nel caso di specie si configura un'ipotesi di cd. "doppia conforme", che esclude la possibilità di far valere il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusa per legge.

Peraltro, ma solo per completezza, il fatto del quale si denuncia l'omesso esame non è tale, dovendosi ribadire che l'omesso esame denunciabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, "*... dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo*" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi "fatti" nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Con il settimo motivo, la **** contesta il difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso la configurabilità del vincolo pertinenziale tra le soffitte oggetto di sopraelevazione e la proprietà esclusiva della ****, senza dar atto delle ragioni per le quali è pervenuta alla propria decisione.

La censura è inammissibile, per le medesime considerazioni già espresse in occasione dello scrutinio del quinto motivo a cui pertanto si rinvia per evitare ripetizioni.

Con l'ottavo motivo, viene invece denunciato l'omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte abruzzese avrebbe trascurato di considerare le risultanze della prova testimoniale, nell'ambito della verifica circa la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'appartamento della **** e le due soffitte oggetto di sopraelevazione.

La censura è inammissibile per le stesse ragioni esposte in relazione al sesto motivo di ricorso, che dunque si richiamano *in toto*.

Con il nono motivo, ancora, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso

di pronunciarsi sul decimo motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva condannato l'odierna ricorrente alla refusione delle spese di lite in misura non corrispondente al valore della causa. A tal riguardo, la ricorrente evidenzia che nel ricorso introduttivo era stato indicato dalla **** il valore di € 5.200 e che le spese liquidate dal Tribunale, pari a complessivi € 5.900, non corrispondevano a quanto previsto dallo scaglione della tariffa forense applicabile al caso di specie.

La censura è inammissibile per due concorrenti motivi.

In primo luogo, essa non è assistita dal richiesto grado di specificità, poiché la ricorrente non indica quale sarebbe stata, in concreto, la liquidazione corretta, non consentendo così al collegio la verifica del danno lamentato. Sotto questo profilo, va data continuità al principio secondo cui qualora il ricorrente lamenti la scorretta applicazione di una determinata tariffa, o di uno scaglione della stessa, in luogo di quelli cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento, ha l'onere di specificare, nel motivo di censura dedotto in Cassazione, le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017, Rv. 647175; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009, Rv. 609456; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 15/11/2017, Rv. 646177), di indicare il valore della controversia (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2532 del 10/02/2015, Rv. 634324) e di dimostrare che l'attività sia stata effettivamente resa e quali siano state, in concreto, le violazioni dei limiti tariffari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7654 del 27/03/2013, Rv. 625598), perché solo in questo modo il collegio viene posto in grado di apprezzare quale sarebbe stato, in concreto, il pregiudizio economico che la parte avrebbe subito per effetto del vizio denunciato.

Inoltre, va considerato che il valore indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo non è vincolante per il giudice di merito, il quale deve comunque tener conto dell'oggetto della controversia. In proposito, va data continuità al principio secondo cui *“L'indicazione del valore della causa, riportata in calce all'atto introduttivo del giudizio per la determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale, sicché non spiega alcun effetto sulla determinazione del valore della controversia ai fini della individuazione del giudice competente”* (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del 22/09/2015, Rv. 636834; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 20/12/2007, Rv. 601033; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9195 del 10/04/2017, Rv. 643738).

Infine, con il decimo ed ultimo motivo, la **** **** si duole della violazione dell'art. 111 Cost. e 136 [recte, 132] c.p.c. per difetto assoluto di motivazione in relazione al rigetto del decimo motivo di appello, relativo al governo delle spese operato dal giudice di prime cure.

Per effetto della rilevata inammissibilità del nono motivo, anche questa censura è inammissibile: la parte ricorrente era infatti onerata di documentare la lesione in concreto subita per effetto dell'applicazione, da parte del giudice di merito, di uno scaglione di tariffa

non corrispondente a quello corretto, nonché di indicare i criteri sulla cui base avrebbe dovuto essere individuato il valore della causa.

Né il primo, né il secondo requisito sono stati assolti, nel caso concreto, come evidenziato in occasione dello scrutinio del nono motivo. Lo stesso, anzi, risulta costruito sulla base di un equivoco, rappresentato dalla presunta natura vincolante della dichiarazione fatta dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio, che in effetti, alla luce dell'insegnamento di questa Corte, tale non è. Ne deriva che la censura non avrebbe comunque potuto essere accolta, poiché fondata su un presupposto erroneo: il che comporta l'inammissibilità della doglianza qui in esame, con la quale si finisce per denunciare un vizio processuale fine a sé stesso, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione.

In proposito, va ribadito che *“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti *“... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).

In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un

ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 14 maggio 2026.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Orilia

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefano Oliva